

Armando Albano

Il Taser

Uso legittimo delle armi
e degli altri mezzi di coazione fisica

Presentazione di Carlo Pasquariello

Prefazione di Fabio Coppola



Giappichelli

Il Taser

Uso legittimo delle armi
e degli altri mezzi di coazione fisica

In copertina:

foto elaborata in collaborazione con Alessandro Bigoni



Armando Albano

Il Taser

Uso legittimo delle armi
e degli altri mezzi di coazione fisica

Presentazione di Carlo Pasquariello

Primo Dirigente della Polizia di Stato

Prefazione di Fabio Coppola

Avvocato, Professore Incaricato di Diritto Penale dell'Economia
presso l'Università Popolare degli Studi di Milano



Giappichelli

© Copyright 2022 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-4361-6

Tutte le fonti bibliografiche utilizzate nella stesura di questo manuale sono state reperite in testi giuridici e scientifici già ufficialmente pubblicati e presenti in Biblioteche Pubbliche di libero accesso, precisando che non è stato utilizzato alcun tipo di documentazione classificata o comunque soggetta a limiti alla sua divulgazione viepiù che tutte fonti documentali reperite nella rete internet sono risultate di completo libero accesso e consultazione per chiunque navighi in rete, riportandosi per ognuna di esse alle note del testo, a comprova, il rispettivo link o stringa alfanumerica di collegamento ipertestuale.



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Presentazione

Negli ultimi anni si avverte un crescente e generalizzato bisogno di rafforzare le istanze difensive dei cittadini: una *‘domanda di giustificazione’* o di *‘libertà di azione difensiva’* che, in forza di una semplificata e per alcuni aspetti semplicistica contrapposizione tra la persona *‘perbene’* che vuole tutelare le proprie cose ed il *‘delinquente che attenta all’incolumità o ai beni altrui’*, ha originato una risposta legislativa proiettata al mero scopo di delegare ai cittadini il compito di difendersi, assecondando *‘bisogni securitari’* ed espandendo gli ambiti di operatività della più classica tra le cause di giustificazione: la difesa legittima.

I confini della reazione legittima privata sono stati progressivamente ampliati con le riforme del primo ventennio di questo secolo – prima quella del 2006 e poi quella 2019 – che, in antitesi con la scelta del legislatore del 1930, hanno restituito al cittadino quel potere di intervento che lo Stato aveva riservato a sé, consentendogli in ambito domiciliare di esercitare una condotta violenta, ritenuta *‘sempre proporzionata’* a fronte di un’aggressione a persone o beni, anche utilizzando un’arma legittimamente detenuta o altro strumento offensivo.

Al cittadino è stata, così, accordata una sorta di *munus publicum*: chi agisce in legittima difesa viene integralmente rimborsato per le spese di giustizia sostenute in un procedimento penale definito con provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere, quasi avesse assolto ad un potere/dovere pubblico (art. 115-bis del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36).

Tuttavia, a differenza dell’azione pubblica, che deve essere sempre guidata dalla proporzione – la sopravvivenza dell’art. 53 c.p. è stata possibile solo grazie all’inserimento per via giurisprudenziale di questo requisito – quella privata viene qui *‘coperta’* e giustificata da una proporzione che si dà per presunta (basti considerare l’enunciato di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 52 c.p. e l’introduzione dell’avverbio di tempo *“sempre”*).

Se questo vale per il comune cittadino va osservato che, di contro, l’*use of force continuum* riferito alle azioni delle Forze dell’Ordine, tradotto ora come *“indice d’azione”* ed ora come *“scala del confronto”* tra l’agente di polizia e l’individuo che gli si contrappone, è sempre più oggetto di verifica e di valutazione analitica per stabilire se l’operatore, che ha il dovere di controbattere l’*agere* del soggetto criminale, lo abbia fatto con una reazione che, in quanto autorizzata anche con l’uso di armi o di altri strumenti di coazione, possa definirsi effettivamente adeguata, necessitata e proporzionata.

L’idea o il timore che l’operato di un *‘tutore dell’ordine’* abbia travalicato gli ordinari limiti della proporzione e della necessità si traduce in una richiesta di più stringenti

oneri di verifica sul corretto utilizzo, nel caso concreto, delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, in considerazione del fatto che l'impiego di detti strumenti rimane nella discrezionalità del pubblico agente.

Da una parte, il bisogno di tutela dell'ordine pubblico e le correlate finalità sembrano giustificare l'intervento dell'agente e consentirgli una valutazione sull'accettabilità dell'uso dei mezzi coattivi ritenuti più adeguati al momento dell'azione; dall'altra, tuttavia, l'esito ed i risultati della sua azione saranno inevitabilmente oggetto di un giudizio che non escluderà il vaglio delle conseguenze prodotte, nei termini di una pericolosa correlazione causale – *post hoc, ergo propter hoc* – e con possibili derive oscillanti tra l'eccesso colposo e la responsabilità per dolo, in forma eventuale o intenzionale.

Tra le dotazioni di reparto in uso all'operatore, il *taser* è un'arma comune da sparo ad impulsi elettrici, con destinazione naturale di offesa alla persona, che nella maggior parte dei casi è in grado di neutralizzare l'aggressione di un soggetto opponente, impedendogli temporaneamente il movimento, ma si tratta pur sempre di uno strumento potenzialmente idoneo a cagionare danni permanenti e finanche la morte del soggetto 'attinto' dai dardi, viepiù in presenza di individui affetti da pregresse patologie cardiache, stati di tossicodipendenza, neuropatie, visibili condizioni di vulnerabilità, età avanzata, disabilità motoria, gravidanza, ecc..

Gli scenari potenzialmente idonei a determinare un '*aumento del rischio*' per la vita e più in generale per l'incolumità personale del soggetto che viene raggiunto dalle scariche elettriche sono vari e non certo remoti: si va dal pericolo di incendi o di esplosioni alla pioggia in atto, dagli intenti autolesionistici del soggetto alla semplice caduta in terra, fino alle richiamate condizioni personali e di salute del soggetto.

Alla luce dei contesti sopra descritti, è facile ipotizzare sin d'ora quale potrà essere il grado di approfondimento, nelle aule dei tribunali, delle situazioni che hanno determinato l'agente di polizia ad operare una valutazione sul pericolo imminente e ad utilizzare la pistola ad impulsi elettrici in ambiti nei quali siano sopravvenuti esiti lesivi o letali nei confronti del soggetto attinto.

In questi casi, la 'libertà di agire' del pubblico agente che fa uso del *taser* e determina la morte dell'aggressore/opponente potrà ritenersi prevalente sul 'dovere di agire' e di attivarsi, anche quando da una scelta di segno diverso – si pensi al mancato utilizzo dello strumento e alla semplice 'osservazione' del soggetto – conseguano eventi letali a carico di terze persone (es. passanti)?

Il quesito non appare essere di poco momento, ponendo preliminarmente la necessità di un'assoluta chiarezza sulle cc.dd. *regole d'ingaggio*, sugli scenari che legittimano l'impiego dello strumento e sulle conseguenze anche extrapenali – si pensi ai profili del risarcimento del danno e della possibile responsabilità civile – in caso di esito infausto, con la necessità di prevedere adeguati strumenti di tutela per l'operato che risulti conforme alle regole.

La monografia di Armando Albano affronta tutte queste problematiche, ripercorrendo nei primi due capitoli la storia e la sperimentazione del *taser*, che per definizione normativa costituisce un'arma comune propria ad impulsi elettrici, in quanto strumento naturalmente destinato all'offesa, potendo colpire un soggetto anche da lontano, attraverso i suoi dardi propulsi.

Il terzo capitolo fornisce un'accurata ricostruzione delle esperienze applicative del *taser* negli altri paesi europei e in particolare negli U.S.A., dove la c.d. *dottrina dell'immunità qualificata* esclude la responsabilità degli operatori di polizia per i decessi di persone, causati da armi o da altri strumenti in dotazione – come appunto i *taser* –, qualora utilizzati in buona fede e nell'ambito delle funzioni istituzionali.

Qui Albano sottolinea l'esistenza di una chiave di lettura diametralmente opposta a quella dell'ordinamento italiano, dove il contemperamento tra il principio di proporzionalità e l'inescusabilità dell'*error juris* riducono i margini di applicabilità della scriminante putativa dell'uso legittimo delle armi alla sussistenza di un errore sul fatto.

Proprio la necessità di individuare soluzioni interpretative chiare ed inequivoche per l'uso di uno strumento 'sicuro' (solo) entro i limiti delle *Warnings* fornite dai costruttori è alla base di un'attenta e meticolosa lettura delle istruzioni e delle guide all'utilizzo fornite dai costruttori, tuttora disponibili solo in lingua inglese, che esplicitano i fattori di rischio e rendono necessari adeguati percorsi di informazione, formazione e addestramento per gli operatori di polizia e la redazione di stringenti protocolli operativi, così come peraltro raccomandato dal *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*.

Completano l'analisi i *case law* affrontati dalla *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo* sull'impiego del *taser* e ritenuti difformi dall'art. 3 della *Convenzione europea del 1950* – divieto di tortura – e la posizione dell'*O.N.U.*, delle agenzie internazionali (*Amnesty International*), degli istituti di ricerca e dei comitati che si sono maggiormente occupati della delicata questione.

Il quadro scientifico che ne deriva, anche in relazione alla puntuale disamina dei casi di morte o di ferimento operata nel quarto capitolo, evidenzia tutte le possibili criticità legate ad un utilizzo non pienamente consapevole del *taser* e sollecita una risposta di carattere normativo e regolamentare.

All'operatore di polizia è richiesta, nei fatti, a fronte di un'oggettiva finalità di adempiere un dovere del proprio ufficio, un'avveduta e prudente analisi dei possibili fattori di aumento del rischio, condotta lungo i binari della necessità e dell'urgenza, della proporzione e della ragionevolezza, che nel giudizio penale costituiranno i limiti della giustificazione.

Ma questa attenta e complessa disamina, che si esige dall'operatore nelle concitate fasi di un intervento di polizia, presuppone inevitabilmente una piena conoscenza delle caratteristiche, delle potenzialità e degli effetti collaterali che possono scaturire dall'utilizzo di una pistola ad impulsi elettrici, naturalmente correlati allo stato di conoscenza – stato dell'arte – tuttora in divenire, per le connotazioni medico-scientifiche della materia.

Tale conoscenza, ai fini della prevedibilità delle conseguenze delle proprie scelte e di una determinazione effettivamente consapevole, in relazione allo scenario di riferimento, deve essere assicurata attraverso una formazione ed un aggiornamento tecnico-operativo che costituiscono un fattore determinante oltre che un chiaro obbligo gravante sulle Amministrazioni di appartenenza degli operatori, nei termini che la giurisprudenza penale ha espressamente riconosciuto in materia di sicurezza sul lavoro.

Questi aspetti trovano una sintesi convincente e argomentata, che l'Autore delinea nel quinto e conclusivo capitolo del lavoro monografico, esaminando i possibili profili

di responsabilità per l'operatore di polizia, l'Amministrazione di appartenenza e il produttore dello strumento, anche in relazione alla disciplina prevenzionistica per la sicurezza sul lavoro e al trattamento dei dati personali connesso alla possibilità di videoregistrare le fasi operative di utilizzo del *taser*.

Il rispetto dei canoni di "necessità, sussidiarietà, proporzionalità, gradualità e precauzione" qui impongono una chiara diversificazione, rispetto all'esperienza statunitense, delle modalità di utilizzo del *taser* quale alternativa all'uso di armi da fuoco e non ad altri strumenti meno pericolosi, come lo *spray* all'*oleoresin capsicum*, da preferirsi senz'altro in scenari nei quali non si ravvisi un pericolo per la vita e/o l'integrità fisica dell'operatore di polizia o di terzi.

Altri fattori potranno soccorrere nella valutazione della proporzionalità e dell'opportunità di impiego del *taser*, che Albano illustra analiticamente anche in relazione alle specifiche opzioni d'uso dello strumento – funzioni di sparo, di contatto, di avvertimento, di stordimento – ma sempre e solo quando esiste una minaccia reale ed immediata per la vita e l'incolumità personale e non anche allo scopo di garantire il mero rispetto di un ordine.

Sul presupposto di queste considerazioni, l'assetto ordinamentale dello stato sociale di diritto ed i suoi principi di proporzione e ragionevolezza (art. 3 Cost.), di offensività (artt. 13, 25, commi 2 e 3, 27, comma 3, Cost.) e di tutela della dignità umana (artt. 2, 3, comma 1, 27, commi 1 e 3, 32, comma 2, Cost.) orientano l'Autore nell'assunto conclusivo della monografia, che porta con sé il retaggio di quell'ormai lontana ma proficua esperienza di studio, maturata presso l'Ateneo salernitano.

In sintesi, una guida per gli operatori di polizia che saranno chiamati ad utilizzare questo nuovo strumento di lavoro ed un contributo assolutamente inedito per la materia trattata, ma anche una disamina connotata da rigore scientifico e fondata su basi giuridiche solide e soprattutto coerenti con una lettura costituzionalmente orientata delle norme autorizzative.

CARLO PASQUARIELLO

Primo Dirigente della Polizia di Stato

Prefazione

La tutela della vita umana riceve una protezione rafforzata quando lo Stato, inteso nelle sue diverse articolazioni, ne abbia la ‘custodia’.

Non è un caso, infatti, che l’ordinamento riconosca maggiore disponibilità del bene vita all’interno della sfera privata che per mano della forza pubblica.

Si pensi al recente dibattito, sfociato nel quesito referendario, sull’abrogazione (parziale) della fattispecie di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) o all’irrelevanza penale del tentativo di suicidio. Si considerino anche le recenti modifiche alla disciplina della difesa legittima (art. 52 c.p.) e dell’eccesso colposo (art. 55 c.p.), tutte all’insegna di una maggiore copertura giustificativa delle reazioni aggressive del privato. Non deve nemmeno stupire che le norme convenzionali e costituzionali non prescrivano un espresso divieto di autotutela del privato, riservandosi invece il divieto di morte e di tortura allo Stato (art. 27, commi 3 e 4, Cost.; artt. 2 e 3 CEDU), ad eccezione delle ipotesi in cui la morte sia il risultato “assolutamente necessario” per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione (art. 2, comma 2 CEDU).

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha peraltro ricavato dall’art. 2 CEDU un obbligo positivo per lo Stato di adottare misure adeguate a prevenire il rischio concreto ed immediato che un detenuto possa suicidarsi (cfr. C. EDU, *Citrario e Molino c. Italia*, sentenza del 4 giugno 2020). Da un lato, dunque, si lasciano gli Stati Membri liberi di disciplinare l’esercizio della forza nella difesa tra privati; dall’altro, si impongono divieti più incisivi e persino obblighi di protezione nei momenti di affidamento della vita alla ‘cura’ dello Stato.

In tale contesto, si inserisce l’art. 53 c.p. che regola, in modo più restrittivo rispetto all’autotutela privata, l’esercizio dell’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica da parte di soggetti qualificati e addestrati, in quanto espressione della forza Statale.

Sennonché, la prospettiva non remota di cagionare la morte durante l’utilizzo dell’arma da fuoco in dotazione alle Forze dell’Ordine e il timore di un sindacato penale imprevedibile sia per i tempi di accertamento che per l’esito hanno amplificato negli operatori i momenti di esitazione dinanzi a situazioni di pericolo o la ricerca di una via dialogica ad ogni costo, anche laddove evidentemente il dialogo non è possibile.

Di tutto ciò si giova esclusivamente la criminalità più sfacciata e aggressiva, che sprezzante del pericolo, del ruolo e della divisa, sfrutta a proprio vantaggio le zone grigie del diritto e si autoalimenta nel tentennamento di chi allo scrupolo umano, prima di

provocare sofferenze ad altri, aggiunge il timore di trovarsi coinvolto in interminabili inchieste giudiziarie.

Per 'rassicurare' l'operatore di polizia e, al contempo, tutelare l'integrità fisica del privato, si è pensato di introdurre un'arma a impulso elettrico (il c.d. *Taser*), capace di neutralizzare l'opponente senza – almeno apparentemente – provocarne la morte.

Restano sullo sfondo alcune domande che l'operatore e lo studioso devono necessariamente porsi:

Quali limiti giuridici e operativi incontra il Taser?

Quale dato ci consegnano Paesi che prima di noi hanno sperimentato tale arma?

Qual è il rischio di morte derivante dall'utilizzo di un'arma a impulso elettrico?

Quali forme di addestramento e regole d'ingaggio si prospettano all'operatore?

Come evitare le distorsioni di un eccessivo affidamento sulla non mortalità del Taser e di un suo utilizzo indiscriminato?

Il presente lavoro affronta tali quesiti con grande sensibilità, accuratezza e completezza, fornendo agli operatori, studiosi e appassionati una indispensabile guida teorico-pratica per chi voglia avvicinarsi con consapevolezza, maturità e competenza alle sfide – si spera non giudiziarie – che il *Taser* presenterà.

FABIO COPPOLA

*Avvocato, Professore Incaricato di Diritto Penale dell'Economia
presso l'Università Popolare degli Studi di Milano*

Capitolo I

Il Taser

SOMMARIO: 1. Il Taser e le armi ad impulsi elettrici. – 2. La storia del Taser. – 3. L’“AXON Enterprise Inc.”. – 4. Principi tecnici di base delle armi ad impulsi elettrici.

1. Il Taser e le armi ad impulsi elettrici.

Le armi a impulsi elettrici o *electroshock weapons* sono armi che mirano a rendere inoffensiva una persona attraverso l’erogazione di uno shock elettrico che agisce sulle funzioni neuromuscolari superficiali del corpo, causando dolore senza tuttavia puntare a produrre significativi danni fisici nel soggetto colpito¹.

Esistono molteplici tipologie di questi dispositivi, che si differenziano per modalità e tecniche di uso. Pistole stordenti (*stun guns*), manganelli o pungoli (*batons or prods*) e cinture (*belts*) producono uno shock elettrico mediante contatto diretto, mentre il *Taser*, definito anche *CEW – Conducted Electrical Weapon*, lancia dei dardi metallici che, ancorandosi sugli abiti o sulla cute del soggetto colpito, generano lo shock elettrico trasmettendo la scarica elettrica utilizzando sottili fili flessibili di rame.

Sono stati sviluppati anche proiettili elettroshock a lungo raggio, che possono essere sparati mediante fucili e senza necessità di fili, oppure dispositivi come l’*Active Denial System (Ads)*, in grado di generare un “raggio di calore” focalizzato, capace di disperdere pericolose folle ostili o scoraggiare forze nemiche, senza tuttavia uccidere indiscriminatamente i soggetti da affrontare².

2. La storia del Taser.

La pistola ad impulsi elettrici “*Taser*” (*Taser stun gun*) è stata inventata da John “Jack” Higson Cover Jr.³.

¹ Cfr. Cass. pen., Sez. II, Presidente Piercamillo Davigo, 25 ottobre 2016, n. 49325, Calabrice, De Sandi e altri, in sito ufficiale della Corte Suprema di Cassazione, consultato al link <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>.

² Cfr. R. SMITH, *Arma non letale – The end of killing*, Guerini e Associati, Milano, 2021, p. 65; D. JENNINGS, *Are Tasers Safe? A Look at Electroshock Weapons & Tasers*, Amazon Fulfillment, Wrocław – Poland Sp. z.o.o., 2015, p. 1; E. MORI, *Il taser*, EARM.I.T – Enciclopedia delle armi, 2018, consultato al link <http://www.earmi.it/armi/taser.htm>.

³ Cfr. cit. R. SMITH, *Arma non letale – The end of killing*, p. 85 ss.; E. WOO, “*Jack Cover dies at 88*;

Nato a New York City il 6 aprile 1920, suo padre era un professore di economia mentre la madre una matematica che aveva conseguito anche un master all'Università di Chicago.

Jack Cover crebbe proprio a Chicago, dove conseguì una laurea e un dottorato di ricerca in fisica nucleare all'Università di questa città, conoscendo nel corso dei suoi studi anche il famoso fisico italiano Enrico Fermi.

Durante la Seconda Guerra Mondiale Cover fu un pilota collaudatore nell'Aviazione dell'Esercito Americano, lavorando successivamente alla *Naval Air Weapons Station* di China Lake, in California (USA)⁴.

Fu un ricercatore scientifico alla *North American Aviation* dal 1952 al 1964 e lavorò anche per la *NASA* al prestigioso programma di allunaggio "Apollo", nonché per l'*IBM* e per la *Hughes Aircraft*.

Nel 1969, quando ancora era un ricercatore della *NASA*, Cover iniziò a sviluppare il *Taser*, così denominato dall'acronimo del titolo di un libro da lui particolarmente amato nell'infanzia, il racconto a fumetti "*Thomas A. Swift's Electric Rifle*" – "Il Fucile Elettrico di Thomas A. Swift" – molto popolare all'epoca, che aveva come protagonista l'eroe dei fumetti americani Tom Swift, fondando nel 1970 la società *TASER Systems Inc.*⁵.

Negli anni sessanta, infatti, si erano verificati i primi episodi di dirottamento di aerei civili, che portarono i poliziotti a salire armati a bordo dei velivoli, interrogandosi Cover su se fosse possibile creare un'arma che potesse essere impiegata senza particolari rischi in tali circostanze, evitando di sparare un proiettile contro il dirottatore, così rischiando di forare la fusoliera e quindi causare la caduta dell'aereo⁶.

Il 10 Luglio 1972 Cover registrò il Brevetto U.S.A. n. 3.803.463, chiamando il dispositivo elettronico che aveva concepito "*Weapon for Immobilization and Capture*" – "Arma per l'Immobilizzazione e Cattura" –, che fu completato nel 1974, chiamandolo appunto "*TASER*" (*Thomas A. Swift's Electric Rifle*).

Inizialmente il *taser* non ebbe grande diffusione, anche a causa della valutazione che ne fece nel 1975 il Dipartimento di Polizia di New York, il quale lo classificò come arma pericolosa, pure perché il dispositivo, nella sua versione iniziale denominata *TF-76*, usava polvere da sparo come propellente dei dardi che proiettava verso il soggetto da colpire, modalità di funzionamento che portò nel 1976 il *United States Treasury*

scientist invented the Taser stun gun", Los Angeles Time, February 13, 2009, in D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 1; Adnkronos, *USA: Morto Jack Cover, l'inventore della pistola taser*, AK adnkronos, 14 febbraio 2009, consultato al link http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/2009/02/14/Esteri/USA-MORTO-JACK-COVER-LINVENTORE-DELLA-PISTOLA-TASER_160535.php.

⁴ Cfr. D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 1.

⁵ Cfr. cit. R. SMITH, *Arma non letale – The end of killing*, p. 86; G. MOSCA, *Tutto quello che devi sapere sui taser in Italia*, WIRED.IT, 3 settembre 2018, consultato il 27 luglio 2019 al link <https://www.wired.it/attualità/tech/2018/09/03/taser-sperimentazione-12-citta/>; J. LANGTON, "*The dark lure of pain compliance*", Toronto Star, 1 dicembre 2007, in D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 6; cit. E. MORI, *Il taser*, EARM.IIT – Enciclopedia delle armi, 2018.

⁶ Cfr. cit. Adnkronos, *USA: Morto Jack Cover, l'inventore della pistola elettrica*, 14 febbraio 2009; cit. R. SMITH, *Arma non letale – The end of killing*, p. 88, in cui si ricorda che il primo dispositivo prodotto da Jack Cover assomigliava più a un vecchio aspirapolvere portatile con una torcia luminosa nel mezzo, che potesse essere tenuto nella cabina di pilotaggio dai piloti per disarmare eventuali dirottatori, con l'aggiunta di un pratico accessorio come la torcia elettrica.

Department's Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearm degli USA a classificarlo come “arma da fuoco” – “*firearm*” –, assoggettandolo alla regolamentazione di tale genere di armi, con gli stessi limiti e le stesse conseguenze giuridiche per chi lo utilizzava, rendendone meno consigliabile l'impiego⁷.

Il *taser*, che sembrava più una torcia elettrica che un'arma, in grado di lanciare due dardi metallici ad una distanza di 15 piedi – circa 4 metri e mezzo – fu, infatti, inserito nel Titolo II – *Title II* – delle armi, al pari di una granata, di un lanciarazzi o di un fucile a “canne mozze” – “*sawed-off shotgun*” – rendendolo concretamente impiegabile solo dalle agenzie delle Forze dell'Ordine, poiché occorreva una licenza speciale per il suo acquisto, venendone di fatto impedito ai privati cittadini il possesso ed uso, tanto che la *TASER Systems Inc.* poco dopo fallì⁸.

Questa prima società riuscì a ricapitalizzarsi con la denominazione di *Tasertron*, provando a produrre il dispositivo nel decennio successivo, in due versioni da 7 Watt e 11 Watt di potenza, proseguendo ad utilizzare come propellente per i dardi la polvere da sparo, continuando, pertanto, ad essere classificato tra le armi da fuoco, riuscendo a venderne solo un limitato numero alle Forze di Polizia⁹.

Successivamente, il brevetto di Cover fu rivisitato ed adattato dalla *Nova Technologies* che, nel 1983 produsse la prima pistola stordente impugnabile, la “*Nova XR-5000*”, non dotata di dardi o elettrodi proiettabili, elaborando un design che ha fortemente ispirato, come modello di riferimento, le pistole stordenti compatte usate oggi nel mondo.

Questa “*Compact stun gun*” era una pistola stordente compatta di piccole dimensioni, come un telecomando televisivo o una calcolatrice che, per trasmettere la scossa elettrica, doveva necessariamente essere posta a contatto della vittima.

Il modello XR-5000, concepito nel 1983, aveva gli elettrodi di diffusione della scarica più distanti tra loro, per permettere di produrre anche un *arco elettrico* rumoroso tra gli stessi, utilizzabile quale forma di avvertimento visibile al soggetto ostile, venendo, peraltro, alcuni di questi dispositivi travisati sotto forma di oggetti comuni, quali ombrelli, telefoni o penne¹⁰.

Jack Cover, ormai affetto da morbo di Alzheimer, morì all'età di 88 anni per una

⁷ Cfr. “*Jurisdiction over the Taser Public Defender (#236)*”, U.S. Consumer Product Safety Commission, March 22, 1976, in D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 6; R.A. RUGGIERO, *Lo sbarco del Taser in Italia: i diritti (non) presi sul serio*, Sistema Penale, 20 marzo 2020, p. 4, consultato al link <https://www.sistema-penale.it/it/articolo/ruggiero-trimestrale-taser-in-italia>, in cui si richiamano gli articoli stampa *Metropolitan Briefs: Concerns Sues Over Electronic Gun*, in N.Y. Times, 14 dicembre 1975, p. 74, ed *Electronic Dart Gun is ruled a firearm to be registred*, in N.Y. Times, 19 marzo 1976, p. 35; cfr. United States District Court for the Middle District of Tennessee-Nashville Division, *Bud Lee and Cindy Lundman as next friend as natural parents of Patrick Lee, deceases v. Metropolitan Government of Nashville/Davidson County, Tennessee, et al.*, DECLARATION OF PATRICK SMITH, October 15, 2008, p. 21, consultato al link <https://assets.documentcloud.org/documents/3914164/Rick-Smith-Expert-Report-October-2008-Nashville-TN.pdf>.

⁸ Cfr. cit. United States District Court for the Middle District of Tennessee-Nashville Division, *Bud Lee and Cindy Lundman as next friend as natural parents of Patrick Lee, deceases v. Metropolitan Government of Nashville/Davidson County, Tennessee, et al.*, DECLARATION OF PATRICK SMITH, October 15, 2008, p. 21; cit. R. SMITH, *Arma non letale – The end of killing*, p. 84.

⁹ Cfr. cit. United States District Court for the Middle District of Tennessee-Nashville Division, *Bud Lee and Cindy Lundman as next friend as natural parents of Patrick Lee, deceases v. Metropolitan Government of Nashville/Davidson County, Tennessee, et al.*, DECLARATION OF PATRICK SMITH, October 15, 2008, p. 21.

¹⁰ Cfr. D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 2 ss.

polmonite, il 7 Febbraio 2009, nella casa di riposo “Golden West”, a Mission Viejo, in California (U.S.A.)¹¹.

3. L’“AXON Enterprise Inc.”.

Nel settembre del 1993 i due giovani fratelli Patrick e Thomas Smith, poco più che ventenni, fondarono la “ICER Corporation” a Scottsdale, in Arizona (U.S.A.), iniziando a lavorare allo sviluppo di un’arma elettronica non letale, dopo aver incontrato nell’agosto precedente Jack Cover, il quale condivise con loro la tecnologia del dispositivo di controllo elettronico “Taser” da lui inventato, proponendo un modello commercializzabile che non fosse un’arma da fuoco e che consentisse a cittadini e Forze dell’Ordine un “uso sicuro dell’opzione della forza” – “*safer use of force option for citizens and law enforcement*”¹².

Patrick “Rick” Smith¹³ raccontò, successivamente, che una delle ragioni che lo avevano spinto a lavorare allo sviluppo del dispositivo elettronico taser fu l’uccisione a Scottsdale, il 7 dicembre 1991, di due suoi amici ventiduenni, Corey Holmes e Todd Bogers, che frequentavano la stessa sua “Chaparral High School” di Scottsdale, ad opera di un altro ragazzo, tale Kevin Osborn, che estrasse una pistola e fece fuoco su di loro solo perché aveva perso la calma a causa di un banale litigio per motivi di circolazione stradale, avvenuto poco prima lungo la Scottsdale Road¹⁴.

Osborn, che seguì i due giovani fino al parcheggio dell’*Hyatt Regency Hotel*, scendendo dall’auto e affrontandoli, quindi estraendo la pistola e uccidendoli entrambi, non era un criminale ma un consulente aziendale abituato però a portare con sé l’arma da fuoco, legalmente detenuta, a titolo di difesa personale, venendo successivamente processato e condannato, in base alla normativa regolante in Arizona l’utilizzo delle armi da fuoco, per omicidio colposo¹⁵.

¹¹ Cfr. “*Inventor of Taser gun dies of pneumonia*”, Associated Press, February 13, 2009 da D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 1; cit. Adnkronos, USA: *Morto Jack Cover, l’inventore della pistola elettrica*, 14 febbraio 2009.

¹² Cfr. “*Corporate History*”, Taser.com. February 5, 2007, consultato il 14 ottobre 2009 da D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 14; cit. United States District Court for the Middle District of Tennessee-Nashville Division, *Bud Lee and Cindy Lundman as next friend as natural parents of Patrick Lee, deceases v. Metropolitan Government of Nashville/Davidson County, Tennessee, et al.*, DECLARATION OF PATRICK SMITH, October 15, 2008, p. 22; cfr. S.K. WILLIAMS, J.S. ANDERSON, J. DUSTMAN, S.D. ROBERTS, *TASER International, Inc. – Grappling with Growth*, CBA – NAU College of Business Administration Northern Arizona University – Roger Williams University Gabelli School of Business, February 2005, consultato al link <https://core.ac.uk/download/pdf/151422562.pdf>.

¹³ Patrick “Rick” Smith, poi diventato Amministratore Delegato della “*Taser International Inc.*” (CEO-Chief Executive Officer), ora *AXON Enterprise Inc.*, si laurea con lode ad Harvard in Neuroscienze, conseguendo successivamente un Master in Finanza internazionale presso l’Università di Lovanio in Belgio e un Master in Business Administration presso l’Università di Chicago. Cfr. sito ufficiale AXON Enterprise Inc. consultato al link <https://www.axon.com/leadership>.

¹⁴ Cfr. “*Taser chief gives jurors demonstration of stun-gun blast in court*”, Court TV.com, consultato il 14 ottobre 2009 da D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 14; Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR), *Technology and the Fight Against Crime*, 28 aprile 2017, VIDEO, consultato al link <https://www.youtube.com/watch?v=J68QTIW8KH8&t=147s>.

¹⁵ Cfr. cit. R. SMITH, *Arma non letale – The end of killing*, p. 82.

Questa vicenda scosse profondamente Rick Smith, che cominciò ad interrogarsi sul perché della violenza criminale e se era ancora necessario difendersi con armi che, come era accaduto per secoli, uccidevano il proprio avversario, domandandosi se la tecnologia moderna fosse in grado di fornire valide alternative non letali alle armi tradizionali, permettendo così di salvare molte vite.

L'introduzione, su idea di Jack Cover, dell'uso di aria o di azoto compresso come propellente dei dardi, al posto della polvere da sparo, permise al taser di non essere più catalogato negli U.S.A. tra le armi da fuoco, facilitandone la progressiva diffusione commerciale ed impiego tra le Forze di Polizia¹⁶.

Il 15 ottobre 1993, infatti, lo scienziato, ormai settantatreenne, che viveva a Tucson, in Arizona, sottoscrisse un contratto con i due fratelli Smith, condividendo con la "ICER Corporation" la sua trentennale conoscenza nella materia, lavorando a tempo pieno nella neonata azienda fino al giugno successivo, aiutandola a sviluppare la propria innovativa tecnologia in un nuovo modello del dispositivo, prodotto dalla compagnia la quale, poco dopo, modificò la sua denominazione in "AIR TASER Inc."¹⁷.

Nel dicembre del 1994 fu prodotto e lanciato dalla società il primo innovativo modello di taser, l'*Air Taser 34000*, avente medesime caratteristiche tecniche dell'originario Taser TF-76, ma dotato, come ricordato, di un nuovo sistema ad aria compressa di propulsione dei dardi, che rendeva il dispositivo non più catalogabile quale arma da fuoco, consentendone la libera vendita anche ai privati cittadini¹⁸.

L'*Air Taser 34000* fu, inoltre, munito di un innovativo *Sistema AFID di identificazione anticrimine* – "Anti Felon Identification sistem" – che, attraverso il rilascio, al momento dell'uso dell'apparecchio, di tanti piccoli coriandoli di carta contenenti il numero seriale del taser, alcuni dei quali fluorescenti e riconoscibili anche nell'oscurità, avrebbe permesso alle Forze dell'Ordine di tracciare l'impiego del dispositivo, consentendo di risalire all'identità della persona che l'aveva utilizzato, tutto al fine di prevenire la possibilità che il dispositivo potesse eventualmente essere usato anche per finalità criminali.

Poco dopo il lancio in commercio dell'*Air Taser 34000*, l'azienda fu citata in giudizio dall'ancora esistente società *Tasertron*, che rivendicava il proprio diritto esclusivo alla vendita di dispositivi, dotati della tecnologia taser, alle Forze dell'Ordine e militari del Nord America, concludendosi la vicenda legale con un accordo tra l'*AIR TASER* e la *Tasertron*, in base al quale quest'ultima mantenne la predetta esclusiva fino alla sca-

¹⁶ Cfr. cit. R.A. RUGGIERO, *Lo sbarco del Taser in Italia: i diritti (non) presi sul serio*, Sistema Penale, 20 marzo 2020, p. 4, in cui si richiama A. SUSSMAN, *Shocking the conscience: what Police Tasers and Technology reveal about excessive force law*, UCLA L. Rev., p. 1342-1415.

¹⁷ Cfr. cit. United States District Court for the Middle District of Tennessee-Nashville Division, *Bud Lee and Cindy Lundman as next friend as natural parents of Patrick Lee, deceases v. Metropolitan Government of Nashville/Davidson County, Tennessee, et al.*, DECLARATION OF PATRICK SMITH, October 15, 2008, p. 22; cfr. cit. S.K. WILLIAMS, J.S. ANDERSON, J. DUSTMAN, S.D. ROBERTS, *TASER International, Inc. – Grappling with Growth*, CBA – NAU College of Business Administration Northern Arizona University – Roger Williams University Gabelli School of Business, February 2005.

¹⁸ Cfr. cit. United States District Court for the Middle District of Tennessee-Nashville Division, *Bud Lee and Cindy Lundman as next friend as natural parents of Patrick Lee, deceases v. Metropolitan Government of Nashville/Davidson County, Tennessee, et al.*, DECLARATION OF PATRICK SMITH, October 15, 2008, p. 22.

denza del brevetto, avvenuta nel febbraio 1998, per poi successivamente, nel 2003, essere peraltro acquisita dalla società fondata dai fratelli Smith, nel frattempo divenuta, nel 1998, “*Taser International Inc.*”, per meglio rappresentare il carattere ormai internazionale delle proprie potenzialità e strategie commerciali¹⁹.

Già nel 1995, intanto, alla luce del predetto accordo legale, l’*AIR TASER* provò a proporre il proprio dispositivo in Europa, come nel dicembre dello stesso anno, quando l’*Air Taser 34000* fu presentato alla Polizia della Repubblica Ceca, in una dimostrazione svoltasi a Praga, personalmente curata dallo stesso Rick Smith, che, tuttavia, non ebbe il successo sperato, in quanto il dispositivo non si dimostrò sufficientemente efficace nell’inabilitare e bloccare i volontari della polizia ceca che si sottoposero nell’occasione alla prova, i quali riuscirono a superare l’intensa sensazione di dolore – “*pain compliance*” – su cui si fondavano gli effetti dell’impiego del taser²⁰.

Proprio questo insuccesso portò la società a cercare di sviluppare un dispositivo che si mostrasse più efficace nella capacità di influenzare il controllo volontario dei muscoli del corpo, poiché sia del *TF-76* che l’*Air Taser 34000* si fondavano sulla trasmissione di uno shock elettrico che produceva solo un’intensa sensazione di dolore, percepibile dall’apparato nervoso sensoriale periferico, in grado di stordire e disorientare psicologicamente il soggetto colpito ma incapace di realmente causarne un’effettiva inabilitazione muscolare²¹.

L’*AIR TASER* si affidò, allora, al Dott. Robert Stratbucher, un medico americano di Omaha, in Nebraska, che per diversi anni aveva già condotto studi in materia di pistole stordenti, anche sul *Nova XR-5000* il quale, a decorrere da 1995, cominciò a collaborare con l’azienda di Scottsdale, lavorando all’incremento della carica elettrica erogata, affinché questa fosse capace di influenzare maggiormente il sistema nervoso, inducendo contrazioni muscolari invalidanti, senza tuttavia interferire sulla funzionalità cardiaca²².

Nel gennaio 1996 il Dott. Stratbucher, poi nominato Direttore Medico della società, testò con successo su alcuni suini il nuovo dispositivo, anche applicando un voltaggio della batteria superiore del 300% ed una capacità elettrica erogata maggiore del 400% rispetto a quella impiegata nell’*Air Taser 34000*, osservando che, ad un significativo

¹⁹ Cfr. cit. United States District Court for the Middle District of Tennessee-Nashville Division, *Bud Lee and Cindy Lundman as next friend as natural parents of Patrick Lee, deceases v. Metropolitan Government of Nashville/Davidson County, Tennessee, et al.*, DECLARATION OF PATRICK SMITH, October 15, 2008, p. 22 ss.; cfr. *The History of TASER International*, VIDEO Taser International Inc., March 23, 2013, consultato al link <https://www.youtube.com/watch?v=pjCwGO4vSro>.

²⁰ Cfr. cit. United States District Court for the Middle District of Tennessee-Nashville Division, *Bud Lee and Cindy Lundman as next friend as natural parents of Patrick Lee, deceases v. Metropolitan Government of Nashville/Davidson County, Tennessee, et al.*, DECLARATION OF PATRICK SMITH, October 15, 2008, p. 23.

²¹ Cfr. cit. United States District Court for the Middle District of Tennessee-Nashville Division, *Bud Lee and Cindy Lundman as next friend as natural parents of Patrick Lee, deceases v. Metropolitan Government of Nashville/Davidson County, Tennessee, et al.*, DECLARATION OF PATRICK SMITH, October 15, 2008, p. 23.

²² Cfr. L. GIRION, *Shock Tactics /Part 4 – The Science – The garage science behind the stun gun that changed policing*, REUTER Investigates, 20 settembre 2017, consultato al link <https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-taser-science/>.

aumento di un'attività muscolare involontaria negli animali, veniva mantenuto, comunque, un adeguato margine di sicurezza sul ritmo cardiaco²³.

L'obiettivo di avere un dispositivo in grado non solo di produrre una scomoda sensazione di dolore avvertita dal sistema nervoso sensoriale, come nell'*AIR TASER 34000*, ma anche un'effettiva influenza sul controllo della muscolatura volontaria della persona colpita venne quindi raggiunto dalla società nello sviluppo del nuovo modello di terza generazione del taser, che fu denominato "*ADVANCED Taser M26*", il quale riusciva a produrre delle significative ed incontrollabili contrazioni muscolari, capaci di bloccare anche il più violento e determinato aggressore, brevettando questa innovativa tecnologia, inizialmente definita come "*Electro-Muscular Disruption (EMD)*" – "interruzione elettromuscolare" – poi con il termine di "*Neuro Muscular Incapacitation (NMI)*", ovvero di "inabilitazione neuromuscolare"²⁴.

Nel 1999 la società, che l'anno precedente, come ricordato, aveva modificato la propria denominazione in *Taser International Inc.*, lanciò pertanto sul mercato l'*ADVANCED Taser M26*, un modello di pistola ergonomica appartenente al "*Advanced Taser M-series System*", proponendo un'iniziale fornitura di 30 esemplari anche al *New York Police Department*, diffondendosi negli anni successivi sempre più tra le migliaia di agenzie di polizia americane, affermandosi quale primo vero dispositivo non letale, dotandolo non solo del descritto sistema di riconoscimento *AFID*, ma anche di una nuova tecnologia di controllo e riconduzione della responsabilità dell'uso – "*accountability*" – denominata "*Dataport*", che consentiva di registrare il momento e la data di ogni attivazione del taser, al fine di permettere alle Forze dell'Ordine di monitorare le modalità d'impiego dell'arma da parte del proprio personale di polizia²⁵.

Acquisita nel 2003 la concorrente *Tasertron*, nel maggio dello stesso anno la *Taser International* giunse alla realizzazione della quarta generazione dell'arma, lanciando il suo innovativo modello "*TASER X26*", sempre dotato di una sola cartuccia, che usava tuttavia una nuova avanzata tecnologia elettrica ad impulsi – "*Shaped Pulse Technology*" – la quale consentiva una maggiore efficienza ed efficacia di inabilitazione neuromuscolare, circa il 5% superiore rispetto a quella dell'*M26*, accoppiata ad un dispositivo, dalla forma ergonomica, che era il 60% più piccolo e leggero rispetto al modello precedente, diventando nel 2006 il modello più diffuso e venduto dalla *Taser International*.

I due principali taser prodotti fino a quel momento, l'*M26* e l'*X26*, alimentati da una

²³ Cfr. cit. United States District Court for the Middle District of Tennessee-Nashville Division, *Bud Lee and Cindy Lundman as next friend as natural parents of Patrick Lee, deceases v. Metropolitan Government of Nashville/Davidson County, Tennessee, et al.*, DECLARATION OF PATRICK SMITH, October 15, 2008, p. 23 ss.

²⁴ Cfr. cit. United States District Court for the Middle District of Tennessee-Nashville Division, *Bud Lee and Cindy Lundman as next friend as natural parents of Patrick Lee, deceases v. Metropolitan Government of Nashville/Davidson County, Tennessee, et al.*, DECLARATION OF PATRICK SMITH, October 15, 2008, p. 23 ss.; cfr. Manuale d'Uso "*TASER X2 CEW User Manual*", TASER – AXON, March 2020, p. 4, sito ufficiale dell'*AXON Enterprise Inc.*, consultato al link file:///C:/Users/Utente/Downloads/X2%20Product%20Manual%20MMU0037.pdf.

²⁵ Cfr. D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 8; cit. United States District Court for the Middle District of Tennessee-Nashville Division, *Bud Lee and Cindy Lundman as next friend as natural parents of Patrick Lee, deceases v. Metropolitan Government of Nashville/Davidson County, Tennessee, et al.*, DECLARATION OF PATRICK SMITH, October 15, 2008, p. 25.

batteria da circa 10 volts di tensione, erano entrambi forniti di accessori, inclusi un puntatore laser, con il montaggio opzionale di una video camera digitale in grado di registrare in situazioni di scarsa visibilità, venendo sviluppato anche un modello destinato al mercato civile, chiamato *C2*, al quale seguirono, nel tempo, altri dispositivi rivolti ai consumatori privati, come l'*M26C*, l'*X26C*, l'*X2* e lo *Strikelight*²⁶.

Successivamente furono realizzati due nuovi tipi di taser: il 27 luglio 2009 fu presentato il modello *Taser X3*, dotato di tre cartucce, in grado di sparare in successione ben tre coppie di dardi senza essere ricaricato, quindi nel 2011 viene realizzato il modello digitale *Taser X2 Defender*, equipaggiato con due cartucce che gli consentivano di sparare due volte una coppia di dardi, mentre nel 2014 la produzione dell'originario modello *X26* da una sola cartuccia, il più venduto ed utilizzato fino a quel momento nel mondo, venne progressivamente sostituita da quella del più aggiornato modello digitale *Taser X26P*, presentato sul mercato mondiale l'anno prima, nel 2013²⁷.

Nell'aprile 2017 dalla *Taser International Inc.* nasce la "*AXON Enterprise Inc.*", con l'obiettivo di ampliare la sua gamma di prodotti, dedicandosi non solo allo sviluppo e alla produzione dei *CEW*, ma anche di moderne tecnologie di *Bodycam* indossabili, progettati per registrare audio e video dalla prospettiva di un operatore di polizia, nonché di servizi *cloud* dove salvare le registrazioni²⁸.

4. Principi tecnici di base delle armi ad impulsi elettrici.

La tecnologia delle armi ad impulsi elettrici – *electroshock weapons* – si basa sull'impiego di corrente elettrica ad alto voltaggio ma a bassa intensità o amperaggio che, attraversando i muscoli del corpo, attiva una non volontaria ed incontrollata reazione convulsiva, generando un'inibizione del controllo della muscolatura volontaria, inabilitando e rendendo inoffensiva la persona colpita (*Neuro Muscular Incapacitation*)²⁹.

Il soggetto riceve dal taser la scossa elettrica attraverso due dardi metallici collegati al dispositivo con due sottili lunghi fili conduttori di rame, cosicché la reazione convulsiva incontrollata, generata dalla scarica elettrica, unita al dolore avvertito, provocano una momentanea paralisi, che facilita la successiva immobilizzazione della persona.

Lo "shock" elettrico causa, quindi, contrazioni involontarie e incontrollate dei muscoli, spasmi generati dall'alto voltaggio della corrente elettrica utilizzata dal dispositi-

²⁶ Cfr. D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 52.

²⁷ Cfr. L. GIRION, *Shock Tactics /Part 5 – The X26 – More power, more risk and a quiet exit for Taser's best-selling product*, REUTER Investigates, 21 settembre 2017, consultato al link <https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-taser-x26/#article-the-x26>.

²⁸ Cfr. D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 8 ss.; cit. E. MORI, *Il taser*, EARM.I.T – Enciclopedia delle armi, 2018; COSENZA A., *Forze Armate e di Polizia, è ufficiale: Taser per tutti (o quasi)*, Money.it, 17 gennaio 2020, consultato al link <https://www.money.it/forze-armate-polizia-ufficiale-taser-per-tutti>; C. FREDIANI, *La polizia italiana è autorizzata a usare i taser. Per ora in queste 11 città*, AGI LIVE, 4 luglio 2018, consultato al link https://www.agi.it/cronaca/taser_polizia_italia-4108926/news/2018-07-04/.

²⁹ Cfr. R. SETOLA, *Sperimentazione della pistola elettrica da parte delle forze di polizia*, in *Sicurezza e Giustizia*, III, 2018, consultato al link <https://www.sicurezzaegiustizia.com/sperimentazione-della-pistola-elettrica-da-parte-delle-forze-dellordine/>.

vo che, tuttavia, poiché di bassa intensità o amperaggio, risulta, in linea di principio, non letale per la persona colpita³⁰.

Le modalità di impiego di un taser sono due: la “*probe mode*” o “*dart mode*” – “modalità dardo” – e la “*drive stun mode*” – “modalità storditore”³¹.

Nella *probe mode*, quella poc’anzi descritta, il dispositivo, grazie alle cariche di azoto compresso, lancia i due dardi metallici appuntiti che, ancorandosi al bersaglio, trasmettono l’impulso elettrico inabilitante mediante i sottili fili conduttori collegati all’apparecchio.

Nella *drive stun mode* il dispositivo viene invece utilizzato ponendolo a contatto del soggetto, premendo con forza – *push* – la parte frontale del taser contro la persona, quindi attivando il dispositivo, così da “guidare” – “*drive*” – manualmente il taser e trasmettere l’impulso elettrico direttamente sulla cute, avendo in questo caso un’efficacia inabilitante minore rispetto a quella che si ottiene nella “*probe mode*”, non ottenendosi una paralisi neuromuscolare temporanea ma solo dolore intenso nel soggetto colpito, il quale potrebbe riportare anche delle ustioni superficiali permanenti³².

L’applicazione degli elettrodi di armi ad impulsi elettrici in alcuni punti sensibili del corpo può risultare particolarmente dolorosa, apparendo la parte alta della spalla, quella sotto la gabbia toracica e quella sopra l’anca le zone di massima efficacia per l’uso in modalità *drive stun* di una pistola elettrica stordente, anche se l’*AXON*, produttrice del *Taser X2*, suggerisce nei suoi manuali d’uso di optare per la zona esterna degli avambracci e per il lato esterno delle cosce, mentre l’impiego del taser in tale modalità sulla zona del collo e dell’inguine, con categorica esclusione della trachea e della zona cervicale, richiede particolare cautela, venendo consigliato solo qualora l’operatore di polizia sia costretto a difendersi da un aggressore particolarmente violento³³.

I circuiti interni della maggior parte delle armi ad impulsi elettrici che generano un elettroshock, alimentati da una o più batterie a seconda del produttore e del modello, presentano caratteristiche tecniche relativamente semplici: contengono oscillatori, circuiti risonanti, trasformatori step-up o moltiplicatori di tensione a diodi e condensatori, in grado di produrre una scarica elettrica ad impulsi, ad alta tensione e bassa intensità di corrente continua³⁴.

³⁰ Cfr. D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 2.

³¹ Cfr. cit. Manuale d’Uso “*TASER X2 CEW User Manual*”, TASER – AXON, March 2020, pp. 15 e 40; cit. R. A. RUGGIERO, *Lo sbarco del Taser in Italia: i diritti (non) presi sul serio*, Sistema Penale, 20 marzo 2020, p. 4, in cui si richiama A. SUSSMAN, *Shocking the conscience: what Police Tasers and Technology reveal about excessive force law*, UCLA L. Rev., p. 1342-1415.

³² Cfr. cit. R. A. RUGGIERO, *Lo sbarco del Taser in Italia: i diritti (non) presi sul serio*, Sistema Penale, 20 marzo 2020, p. 5; cit. Manuale d’Uso “*TASER X2 CEW User Manual*”, TASER – AXON, March 2020, p. 40 ss., in cui si ricorda agli operatori che impieghino il taser in “modalità storditore” – “*drive stun mode*” – che tale opzione richiede, appunto, che la parte frontale del dispositivo sia premuta saldamente con forza contro il corpo del soggetto, poiché semplicemente toccarne la cute o i vestiti non sarebbe sufficiente ad ottenere l’effetto sperato – “*When using the drive-stun, push (drive) the front of the X2 CEW firmly against the body of the subject. Simply “touching” the X2 CEW against the subject is not sufficient. The subject is likely to recoil and try to get away from the CEW. It is necessary to aggressively “drive” the front of the CEW into the subject for maximum effect.*”.

³³ Cfr. D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 2; cit. Manuale d’Uso “*TASER X2 CEW User Manual*”, TASER – AXON, March 2020, p. 41.

³⁴ Cfr. D. JENNINGS, *op. cit.*, p. 2.